

SICUREMA SRL

## SOMMARIO

1. Qualifica imprese e lavoratori autonomi in ambienti inquinati o confinati
2. Obblighi del committente non datore di lavoro in caso di appalto ed obblighi del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice
3. Titolo IV D.Lgs. 81/08: obblighi del committente
4. Infortuni in itinere
5. Sostanze chimiche da monitorare
6. PEC
7. Formazione a catalogo dicembre

## 1. Qualifica imprese e lavoratori autonomi operanti in ambienti inquinati o confinati D.P.R. 177/2011

Dopodomani entra in vigore il D.P.R. 14/09/2011 n.177 "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati".

Dal **23/11/2011** le disposizioni del Decreto dovranno essere applicate dal Datore di Lavoro in **caso di appalto** di lavori in ambienti sospetti di inquinamento (nei quali è possibile la presenza di gas o vapori nocivi, non esclusa la presenza di **atmosfere esplosive**), o comunque confinati.

Per queste attività il Regolamento **non** ammette il **subappalto**, a meno che non sia **espressamente autorizzato** dal committente, che dovrà applicare i criteri di qualificazione anche alle imprese o lavoratori autonomi subappaltatrici.

Le attività lavorative possono riguardare sia ambienti, propriamente detti, presenti nella sede di una azienda o di una unità produttiva, che interventi "nell'ambito del ciclo produttivo": quindi anche parti di una linea di produzione. Possiamo derivare alcuni esempi:

- Tubazioni,
- Canalizzazioni,
- Recipienti: vasche e/o serbatoi separati od anche parti di un ciclo produttivo,
- Silos di stoccaggio.

Più genericamente un "**Ambiente Confinato**" è uno spazio caratterizzato da aperture limitate

per entrata e uscita e da una ventilazione naturale sfavorevole, quindi ambienti/spazi non concepiti per un tipo di lavoro continuativo quali ad es:

- Pozzi,
- Fogne, Tombini,
- Stive,
- Serbatoi per liquidi o Serbatoi di miscelazione (es industrie alimentari),
- Betoniere, ecc.

nei quali debbano essere effettuate attività di installazione/manutenzione/pulizia Quanto previsto dal DPR 177 non sostituisce, ma **integra** i criteri per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale già noti. Inoltre formalizza e chiarisce i rapporti Committente-Appaltatore: l'Azienda o il Lavoratore Autonomo che accettasse di operare al di fuori dal Regolamento perderebbe la qualificazione ad operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Punti salienti del Decreto sono:

### 1. Criteri di Qualificazione

Le attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati potranno essere affidati ad aziende che dimostreranno:

- a) **L'integrale** applicazione delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e gestione delle emergenze;



- b) La presenza di personale, tra cui il **Preposto** designato per l'appalto, con esperienza almeno **triennale** in lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- c) Una percentuale di personale esperto, impiegato nell'appalto, non inferiore al **30%**;
- d) L'avvenuta effettuazione di attività di **informazione e formazione di tutto il personale**, compreso il **Datore di Lavoro**, ove impegnato operativamente, mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività. La formazione dovrà avvenire con **verifica dell'apprendimento ed aggiornata**.



*I contenuti e le modalità della formazione saranno definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,-Regioni entro 90 gg dall'entrata in vigore del Decreto (21/02/2011).*

- e) Il possesso di DPI (maschere, autorespiratori, imbragature ecc.), Strumentazione (analizzatori di gas ecc) ed Attrezzature di lavoro (eventualmente anche conformi alle direttive ATEX) idonei alla prevenzione dei **rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati** e l'avvenuto **addestramento** all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature;
- f) Più in generale, attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, compreso il Datore di Lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza;
- g) Possesso di un DURC aggiornato e rispetto delle normative sulla contrattazione collettiva di settore.

## 2. Procedure

Il DPR 177 fornisce anche un approccio di metodo per garantire la sicurezza nelle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati attraverso i seguenti passi:

### Informazione Preventiva

Il Datore di Lavoro Committente **deve dettagliatamente** informare, **prima** dell'accesso ai luoghi interessati, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, il loro Datore di Lavoro, se operativamente impiegato nelle medesime attività, o i Lavoratori Autonomi sulle **caratteristiche** dei luoghi in cui saranno chiamati ad operare, su tutti i **rischi esistenti** negli ambienti compresi **quelli derivanti dai precedenti utilizzi** degli ambienti di lavoro e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione all'attività.

**Questa informazione deve essere proporzionata ai rischi presenti ed al necessario trasferimento delle informazioni, comunque non può essere inferiore ad 1 giorno.**

### Rappresentante del Datore di Lavoro

Viene introdotta una "nuova" figura della Sicurezza: il **Rappresentante** del Datore di Lavoro Committente che avrà una funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dall'Appaltatore.

Questa figura dovrà possedere:

- Adeguate competenze in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro,
- Frequenza di corsi di informazione/formazione/addestramento **specifici** per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati,
- Approfondita conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgeranno le attività lavorative dell'appalto.

### Procedure

Dovrà essere elaborata, **preventivamente**, un'opportuna procedura che descriva le caratteristiche dei luoghi, i rischi presenti e quelli derivanti da precedenti utilizzi. Tale procedura, che dovrà comprendere anche le fasi di coordinamento con il sistema di emergenza del SSN e dei VVF., sarà uno degli argomenti dell'incontro per il trasferimento delle informazioni con i lavoratori impegnati nell'attività.

(rif.1111.acb)

## 2. Obblighi del committente non datore di lavoro in caso di appalto ed obblighi del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice

Cosa succede se l'appalto da svolgere ricade nell'ambito dell'art. 26 D.Lgs.81/08 e contestualmente il committente che ha appaltato l'esecuzione dei lavori o dei servizi non è un datore di lavoro?

Il caso esposto è analogo a quello molto diffuso di un condominio che non occupi dei lavoratori alle proprie dirette dipendenze e che appalti dei lavori o dei servizi quali ad esempio il servizio di portierato, di pulizia, di manutenzione degli impianti, di giardinaggio, ecc: in tal caso committente non datore di lavoro è l'amministratore condominiale il quale è tenuto ad assicurarsi che il personale dell'impresa appaltatrice, che per poter svolgere i lavori o i servizi appaltati dovrà frequentare i luoghi e la struttura condominiale, non corra eventuali rischi dovuti a pericoli presenti nei luoghi stessi e che il condominio avrebbe dovuto aver cura di eliminare.

Se si dovesse, infatti, verificare un evento in danno di persone o cose che risulti legato ad una assenza di misure di sicurezza, il committente può essere chiamato a rispondere sia penalmente che civilmente per una colpa dovuta a negligenza, imprudenza, mancanza di custodia, carenza di vigilanza, ecc. e comunque per non avere adottato, tutte le misure necessarie per evitare che l'evento stesso si verificasse.

Ed in questo scenario come può il datore dell'impresa appaltatrice tutelare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori?

Secondo quanto previsto dal D.Lgs.81/08 il datore di lavoro ha l'obbligo indelegabile di effettuare la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, nonché di fornire ai lavoratori necessari dispositivi di protezione individuale, informare, formare ed addestrare i propri lavoratori, adottare misure per la prevenzione dei rischi.

Nel caso esposto il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice deve assicurarsi che la struttura condominiale, ove verrà espletata l'attività da parte dei lavoratori, non esponga a rischi aggiuntivi e/o particolari attraverso l'esecuzione di un incontro preliminare con il committente congiunto ad un sopralluogo; il quale diviene perciò uno strumento utile al datore di lavoro per effettuare la valutazione dei rischi del luogo di lavoro specifico.

(rif.1111.bep)



### 3. Titolo IV D.Lgs. 81/08: Obblighi del committente

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea il Committente deve:

1. designare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dei lavori, che deve essere un professionista con titolo di studio, esperienza e formazione specifica. Si rammenta che tale norma non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore ad € 100.000; in tal caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal CSE che pertanto dovrà essere individuato già in fase di progettazione.
2. Verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, tramite almeno la documentazione elencata nell'allegato VII e nell'art. 90 in relazione alla tipologie di opere da realizzare ed all'entità del cantiere.
3. Trasmettere all'Amministrazione comunale prima dell'inizio dei lavori, copia della notifica preliminare, DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi, dichiarazione attestante l'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici nonché dei lavoratori autonomi.
4. Trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro la Notifica preliminare di cui all'articolo 99 (Allegato XII) del D.Lgs. 81/08, prima dell'avvio dei lavori e gli eventuali aggiornamenti in corso d'opera.

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di una sola impresa esecutrice con entità presunta di lavoro superiore o uguale a 200 uomini giorno il Committente deve:

1. verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa o del lavoratore autonomo, tramite almeno la documentazione elencata nell'allegato VII e nell'art. 90.
2. trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro la Notifica preliminare nella quale non dovranno esser riportati i nominativi del CSP e CSE.

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di una sola impresa esecutrice con entità presunta di lavoro inferiore a 200 uomini giorno il Committente deve adempiere solo a quanto descritto nel punto 1 del precedente periodo.

(rif.11111.cep)



## 4. Infortuni itinere

Infortunio in itinere - utilizzo del mezzo privato (bicicletta).

La Direzione centrale prestazioni dell'INAIL con una nota del Con nota del 7 novembre 2011 ha diramato un chiarimento concernente l'indennizzabilità di infortuni in itinere occorsi recandosi a lavoro in bicicletta propria o utilizzando servizio di bike-sharing. Considerata la sempre maggiore attenzione a livello ambientale e sociale orientata a favore di una mobilità sostenibile che annovera tra le sue forme l'uso della bicicletta, al fine di fornire risposta ai quesiti in questione e le necessarie istruzioni operative per l'esame delle singole fattispecie, la Direzione centrale prestazioni dell'INAIL rappresenta quanto segue.

Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo si distingue diverse casistiche e si sottolinea che primo discrimine per il risarcimento è "il carattere necessitato dell'uso di tale mezzo, per assenza o insufficienza di mezzi di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto".

Altro importante discrimine riguarda il tipo di tragitto che il lavoratore percorre in bicicletta.

L'INAIL specifica che è indennizzabile solo l'infortunio occorso su pista ciclabile o chiusa al traffico.

Nel caso di utilizzo di bicicletta su strada aperta alla circolazione di veicoli a motore "può ritenersi sussistente la ratio sostanziale dell'esclusione dell'indennizzabilità dell'evento lesivo conseguente alla libera scelta, da parte del lavoratore, di esporsi ad un rischio maggiore, rispetto a quello gravante sugli utenti dei mezzi pubblici di trasporto, nell'affrontare il traffico veicolare a bordo del mezzo di trasporto privato".

Secondo l'INAIL pertanto non è indennizzabile un infortunio occorso per la deliberata scelta del lavoratore di esporsi a tale rischio.

Stessa ratio è applicabile a **percorsi misti tra piste ciclabili e strade aperte al traffico**: l'infortunio verrà riconosciuto esclusivamente nel tratto di strada protetta.

Per quanto riguarda l'utilizzo di servizi di **bike-sharing**, nonostante questi siano promossi dalle amministrazioni pubbliche tali servizi **non possono essere considerati quali mezzi pubblici di servizio**. I casi di infortunio saranno pertanto valutati secondo i discrimini di cui sopra equiparati quindi all'utilizzo di bicicletta di proprietà del lavoratore.

Dalla sussistenza di dette condizioni, si può invece prescindere qualora l'infortunio si sia verificato in un tratto di percorso protetto.

A tali conclusioni deve pervenirsi in considerazione del fatto che, con riferimento a fattispecie assimilabili, relative al c.d. percorso misto (effettuato in parte con mezzo di trasporto privato non necessitato e in parte a piedi), la Corte di Cassazione ha precisato che l'infortunio è indennizzabile quando l'evento lesivo sia occorso nel tratto percorso a piedi, tra il punto in cui il lavoratore ha parcheggiato il veicolo nei pressi del luogo di lavoro e quest'ultimo, purché sussista la ragionevole strumentalità del luogo di parcheggio del veicolo rispetto all'effettuazione, con modalità miste, del percorso casa-lavoro.

(rif.1111.dlb)



## 5. Sostanze chimiche da monitorare

Il Comitato per la Valutazione dei Rischi (RAC) istituito in seno all'Agenzia Europea per le sostanze chimiche, ha recentemente adottato un parere scientifico su otto proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate e due proposte di sostanze da avviare a procedimenti di restrizione. Ora la decisione conclusiva dell'iter spetta alla Commissione europea.

Secondo il meccanismo previsto dal Regolamento REACH l'adozione di classificazioni armonizzate a livello europeo può essere avviata attraverso proposte portate dagli Stati membri o dall'industria e supportate da dossier di evidenze scientifiche in merito ai meccanismi di pericolosità chimico-fisica o di tossicità o ecotossicità.

In seguito, l'Agenzia Europea ECHA elabora un parere scientifico indipendente, sottoposto alla Commissione europea per giungere alla decisione finale che terrà conto anche di altre variabili, quali la presenza di sostituti affidabili e l'impatto socio-economico, attraverso il parere espresso dal SEAC – Comitato per l'Analisi Socio-Economica ed anche tenendo conto della consultazione pubblica delle parti sociali.

Attualmente sono cinque le proposte di restrizione all'uso avallate scientificamente sia dal RAC che dal SEAC su cui non è ancora stata adottata una decisione finale.

Le ultime valutazioni effettuate riguardano l'utilizzo di mercurio negli apparecchi di misura e di composti del fenilmercurio come catalizzatori nei sistemi poliuretanic per applicazioni di *coating*, adesivi, sigillanti ed elastomeri. Altre proposte riguardano i composti del piombo nella produzione di gioielli, il dimetilfumarato, (impiegato come protettivo antimuffa per oggetti come mobili, scarpe e vestiti durante lo stoccaggio e il trasporto) ed alcuni ftalati (DEHP, BBP, DBP, DIBP) già classificati per i loro effetti reprotossici, ed in uso come plastificanti in numerosi processi per la fabbricazione di articoli destinati al pubblico.

Le ultime proposte sulla classificazione ed etichettatura armonizzate su cui ECHA si è espressa nello scorso giugno contengono alcune sostanze interessanti per l'ampio utilizzo in svariate formulazioni.

- Tre tipi di acqua ragia (solvente di Stoddard, CAS 8052-41-3, nafta di petrolio, frazione pesante idrodessolforata, CAS 64742-82-1 e nafta di petrolio, frazione media alifatica, CAS 64742-88-7) utilizzate per la pulizia e lo sgrassaggio o come solventi per l'estrazione di componenti e diluenti in aerosol, vernici, conservanti del legno, prodotti per l'asfalto, lacche e vernici. Tutti e tre i composti sono classificati ufficialmente come nocivi in caso di aspirazione e, ad eccezione del n. CAS 64742-88-7, sono anche stati riconosciuti come cancerogeni e mutageni di classe 1B (ex categoria 2). La proposta della Danimarca, supportata positivamente dal RAC, intende estendere la classificazione armonizzata sui tre tipi di acqua ragia, riconoscendone la potenzialità nel generare danni al sistema nervoso centrale in caso di esposizione prolungata o ripetuta per via inalatoria (H372 – Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta).
- Cloroformio (CAS 67-66-3) utilizzato principalmente come materia prima nella produzione di idroclorofluorocarburi ed in altre applicazioni come solvente in produzione ed estrazione soprattutto nel settore farmaceutico, come prodotto sgrassante e come prodotto intermedio nella produzione di coloranti, pesticidi e altre sostanze. La proposta originaria della Francia era di estendere l'attuale classificazione armonizzata del composto (cancerogeno di categoria 2; nocivo per ingestione; tossicità organo-specifica verso reni e seni nasali in seguito ad esposizioni ripetute o prolungate; irritante cutaneo) alle sospette proprietà mutagene e reprotossiche.



Bifentrin (CAS 82657-04-3)

Utilizzato in qualità di biocida. Attualmente il composto non è classificato in modo armonizzato; il RAC concorda con la proposta della Francia per classificarlo rispetto alla sospetta cancerogenicità, alla neurotossicità dopo esposizione ripetuta, all'elevata tossicità acuta per via orale e inalatoria, alla sensibilizzazione cutanea, alla pericolosità verso l'ambiente acquatico.

Prodotto di reazione 2,4,4-trimetilpent-1-ene/2,4,4-trimetilpent-2-ene (CAS 25167-70-8)

Utilizzato essenzialmente come intermedio chimico. Anche in questo caso il prodotto non è ancora classificato ufficialmente. La proposta portata dalla Germania di classificarlo come infiammabile e rispetto alle sue proprietà di tossicità acuta (può causare sonnolenza o vertigini; se ingerito è a rischio di aspirazione nei polmoni) è stata accolta favorevolmente dal RAC.

Alluminio-zinco-magnesio carbonato basico (CAS 169314-88-9)

Usato come stabilizzatore nell'industria dei polimeri. Il composto ha già una classificazione armonizzata come pericoloso per l'ambiente acquatico. La proposta originaria dei Paesi Bassi era di rimuovere questa classificazione; tuttavia, sulla base delle informazioni disponibili, il RAC consiglia di mantenere la classificazione ma di attenuare la categoria di pericolosità da 3 a 4.

Indoxacarb – prodotto enantiomerico di reazione S:R 75:25 (CAS 173584-44-6)

Utilizzato come biocida e insetticida). Il prodotto non è ancora classificato in modo armonizzato.

- Il RAC è in accordo con la proposta del Regno Unito e Paesi Bassi, di classificare il composto rispetto alla sua tossicità acuta per via orale e inalatoria, come sensibilizzante della cute, come tossico verso il tessuto sanguigno, il cuore ed il sistema nervoso in seguito a esposizione ripetuta, e inoltre come pericoloso di classe 1 per l'ambiente acquatico

Flufenoxuron (CAS 101463-69-8)

Impiegato come prodotto fitosanitario e biocida (conservante per il legno e insetticida). Il RAC supporta la proposta della Francia volta a classificare il composto, attualmente non classificato ufficialmente, come sospetto reprotossico rispetto all'allattamento ma non rispetto al feto (categoria 2, H362 – Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno) e come pericoloso di classe 1 per l'ambiente acquatico, mentre è stata respinta la classificazione proposta rispetto alla tossicità organo-specifica verso i globuli rossi dopo esposizione ripetuta.

- Vinile acetato (CAS) Utilizzato principalmente per la produzione di polimeri che vengono utilizzati ad esempio in idropitture, adesivi e rivestimenti di carta. Il RAC si esprime in accordo con la proposta della Germania per classificare il composto come tossico acuto per inalazione, tossici verso il sistema respiratorio dopo singola esposizione, e sospetto cancerogeno; mentre non ritiene opportuno aggiungere per la forma non stabilizzata la frase di rischio "Può formare perossidi esplosivi", anche considerando che il prodotto è già sottoposto ad una classificazione armonizzata in quanto liquido infiammabile.

(rif.1111.elb)

## 6. Obbligo di PEC

**Scade il 29 novembre** il termine per comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di **Posta elettronica certificata (PEC)** delle società. L'obbligo della comunicazione è previsto dalla **L. 28 gennaio 2009, n. 2**.

La PEC è un sistema di posta elettronica in grado di fornire al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale documentazione allegata. Allo stesso modo, quando il messaggio arriva al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta o - mancata - consegna, con l'indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte viene conservata per legge dal gestore per un periodo di 30 mesi.

Con la PEC, pertanto, è possibile inviare con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento una e-mail contenente atti legali, contratti, diffide, richieste.

Per chi non adempie l'obbligo della comunicazione dell'indirizzo della PEC viene applicata la norma generale in tema di "Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi", contenuta all'art. 2630 del Codice civile (modificato dal DLgs 61/2002), che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro a carico di chi omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese.

Peraltro, il recente **Statuto delle imprese** ha introdotto delle modifiche al testo dell'art. 2630 c.c. ha dimezzato le sanzioni, ha previsto la possibilità di un «ravvedimento», per cui «se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo» (art. 9, co. 5).

(rif.11111.flb)



## 7. Corsi di formazione a catalogo dicembre

<b>Titolo Corso</b>	<b>durata</b>	<b>sede</b>	<b>dicembre</b>
Aggiornamento RLS	8	Roma	16
Primo Soccorso - gruppo A	16	Roma	20-21
Primo Soccorso - gruppo B-C	12	Roma	20-21
Antincendio rischio medio	8	Bollate	1
Antincendio rischio medio	8	Roma	12
Aggiornamento rischio incendio alto	8	Bollate	1
Antincendio rischio basso	4	Bollate	1
Aggiornamento rischio incendio basso	2	Bollate	1
Aggiornamento rischio incendio medio	4	Bollate	1
Aggiornamento antincendio	4	Roma	12
Dirigenti e preposti	3	Bollate	14

*Gli uffici saranno chiusi il giorno 9 Dicembre 2011*